

STATUTO**Capo I
Principi fondamentali***Art. 1 – Il comune*

1. Il comune è l'ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto o dai regolamenti.

6. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali alla amministrazione.

Art. 2 – Il territorio, la sede e lo stemma

1. Il territorio del comune si estende per kmq 13,47.20.10 e confina a:

Nord: Acquanegra sul Chiese

Sud: Tornata

Est: Bozzolo

Ovest: Piadena

2. La sede è fissata in via Umberto I n. 134. Presso di essa si riuniscono la giunta ed il consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

3. Il comune può dotarsi di un proprio gonfalone ed un proprio stemma da adottarsi e approvare nei modi di legge. Il regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni nel territorio comunale e le relative modalità.

4. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare a albo pretorio.

Art. 3 – Principi ispiratori dell'azione amministrativa

1. Il comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica sociale e culturale del paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Promuove ed assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce la priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

**Capo II
Funzioni, compiti e programmazione***Art. 4 – Le funzioni del comune*

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori dei servizi sociali; dell'assetto ed utilizzazione del territorio; dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 5 – Compiti per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

3. Il comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6 – La programmazione

1. Il comune assume la politica di programmazione coordinata con la regione e con la provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

**Capo III
Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare***Art. 7 – Partecipazione*

1. Il comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tal fine:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione ed all'accesso ai documenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza le libere forme di associazione;

d) promuove organismi di partecipazione.

3. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 8 – Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il comune, con le modalità stabilite nel regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai documenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 9 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento viene altresì comunicato agli altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 10 – Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini operanti sul territorio.

2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del comune, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio economico, politico e culturale della comunità.

Art. 11 – Organismi di partecipazione

1. Il comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti per materie ed attività specifiche.

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano la composizione, compiti e durata.

Art. 12 – Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini residenti aventi diritto di voto, in forma singola o collettiva, possono presentare istanze o petizioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, chiedere l'emanazione di un provvedimento o sollecitare l'interessamento dell'amministrazione su questioni di interessi generali.

2. I cittadini residenti aventi diritto di voto possono avanzare proposte per la adozione di atti di competenza degli organi deliberativi. Tra l'amministrazione e i promotori si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento dell'interesse pubblico al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo IV**Le attribuzioni degli organi***Art. 13 – Gli organi del comune*

1. Gli organi del comune, in conformità alla legge 8 giu-

gno 1990 n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono:

a) il consiglio comunale;

b) la giunta comunale;

c) il sindaco.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. La giunta comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo.

4. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. È il legale rappresentante dell'ente. È capo dell'amministrazione e ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

5. Il sindaco ed il consiglio comunale durano in carica 4 anni. La loro elezione, il numero dei consiglieri la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 14 – Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale determina, sulla base della proposta del sindaco, gli indirizzi generali di governo del comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria quando deve approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.

Art. 15 – Le competenze del consiglio comunale

1. Le competenze del consiglio sono quelle previste dall'art. 32 della legge 142/90 nonché quelle espressamente attribuitegli da leggi statali e regionali.

Art. 16 – I gruppi consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari.

Art. 17 – Commissioni consiliari

1. In seno al consiglio comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del regolamento.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 18 – Diritti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di richiedere ed ottenere tutte le notizie ed informazioni, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge; tale diritto è regolato specificatamente dall'apposito articolo del regolamento che ne disciplina l'espletamento.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il sindaco e gli assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni.

4. Il quinto dei consiglieri assegnati al comune può richiedere al sindaco la convocazione del consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

5. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 18/bis - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei consiglieri

1. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli e nei modi di cui al regolamento. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi della legge 18 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 18 il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma del presente articolo.

Art. 19 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni al regolamento.

Art. 20 - Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da 2 assessori, dei quali uno può essere un cittadino in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

2. Non possono far parte della giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

3. Non possono altresì far parte della giunta comunale, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 21 - Elezione del sindaco e della giunta

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del consiglio comunale con diritto di voto.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario a sensi delle leggi vigenti.

6. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.

7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo assessore in sostituzione del dimissionario.

Art. 22 - Le competenze della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il consiglio.

2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze di legge o Statutarie, del sindaco, del segretario comunale o dei funzionari.

3. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

4. La giunta riferisce almeno una volta all'anno al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 23 - Il sindaco: funzioni e poteri

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesindaco, designato dal sindaco tra gli assessori.

3. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il sindaco si avvale degli uffici comunali.

6. Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

7. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e regolamento comunale.

Art. 24 - Il sindaco: competenze

1. Il sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione del comune:

a) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco ed approvati dal consiglio comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) nomina il vicesindaco che sostituirà il sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al consiglio;

f) ha rappresentanza in giudizio del comune;

g) cura l'osservanza dei regolamenti;

- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) sospende nei casi previsti dalla legge o dal regolamento i dipendenti del comune;
- l) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
3. Il sindaco, quale ufficiale di governo esplica le funzioni di cui all'art. 38 della legge 142/90.
4. Al sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 24-bis - Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza o decesso del sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché delle rispettive giunte.

Capo V

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 25 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Compete al consiglio comunale:
- a) approvare la pianta organica del personale in base ai criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi e con predeterminazione dei carichi di lavoro;
- b) approvare il regolamento organico del personale che deve disciplinare le modalità di accesso del rapporto di impiego, le cause di cessazione e le garanzie per i dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali;
- c) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Tali atti e tutta l'attività relativa all'organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al segretario comunale e ai funzionari responsabili.
3. È istituita la commissione di disciplina, composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 26 - Il segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.
3. Il segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'ente e adotta, con le modalità del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
4. Spettano inoltre al segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal regolamento, la stipulazione dei contratti.
5. Ove non sia individuato o individuabile un funzionario incaricato della stipula del contratto, la stipula spetta al segretario, salvo che lo stesso non svolga la funzione

prevalente di ufficiale rogante, nel qual caso alla stipula provvede il sindaco.

6. Il segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 27 - I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio deve essere richiesto il parere alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'ufficio interessato nonché al responsabile della ragioneria.
2. Tali pareri preliminari, in mancanza di funzionari responsabili, sono fatti propri dal segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.
3. Il segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.
4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal segretario anche quando è direttamente interessato, incumbendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 28 - I servizi pubblici locali

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
- a) convenzioni apposite tra comune e provincia oppure con altri comuni;
- b) consorzi apposti tra comune e provincia oppure con altri comuni;
- c) istituzioni per la gestione di servizi sociali senza rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecnico-economiche e di opportunità sociale;
- e) a mezzo di azienda speciale;
- f) a mezzo S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al consiglio comunale.

Art. 29 - Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il comune può stipulare con altri comuni oppure con la provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i rispettivi obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa stipulazione di un disciplinare tipo.

Art. 30 - I consorzi

1. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi compresi le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggette.
2. A tal fine il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 32, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri comuni aderenti al consorzio.
4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi comuni non può essere costituito più di un consorzio.

8. In casi di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 31 – Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal consiglio comunale; per i componenti il consiglio di amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, sono stabiliti dal regolamento dell'istituzione stessa.

6. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, all'istituzione è esteso il controllo del revisore del conto del comune.

Art. 32 – Accordi di programma

1. Il comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo, come previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del comune.

Art. 33 – Unione di comuni

1. Il comune, ove sussistano le condizioni, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si costituisce in unione, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142 mediante l'approvazione, da parte del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.

2. Le forme di partecipazione dei comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

Capo VI

Collaborazione tra comune e provincia

Art. 34 – I principi di collaborazione

1. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e della provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il comune e la provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani

e nei programmi dello Stato e della regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il comune con la collaborazione della provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il comune d'intesa con la provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 35 – La collaborazione alla programmazione

1. Il comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla provincia ai fini di coordinamento.

Capo VII

Finanza e controllo di gestione

Art. 36 – Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Gli amministratori del comune agiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio comunale.

3. Le attività del comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 37 – Controlli di gestione

1. Sulle attività del comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione della efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la giunta ed il consiglio comunale si avvalgono del revisore del conto oltre che del segretario comunale.

Art. 38 – Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 39 – Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

2. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

3. Alla classificazione è competente il consiglio comunale.

Art. 40 – Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere

di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 41 – Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisto, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

Art. 42 – Servizio di tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il comune ed il tesoriere sono regolati dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma I, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, del segretario comunale.

Art. 43 – Contabilità

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. La giunta comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 44 – Verifica dell'efficienza e dell'efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza ed efficacia relativa ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati a quelli di realtà omogenee la giunta è tenuta a comunicare al consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 45 – Revisore

1. Il revisore del conto propone provvedimenti o misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal consiglio comunale e dalle commissioni consiliari permanenti. Può essere invitato alle sedute della giunta, senza diritto di voto.

2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'attività dei revisori dei conti.

Capo VIII Funzione normativa

Art. 46 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 47 – Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le materie di competenza comunale.

2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

3. I regolamenti e le loro variazioni sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. I regolamenti, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, vengono pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

Capo IX Norme finali e transitorie

1. Lo Statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 49 – Modifiche allo Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte al consiglio dalla giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati.

3. Il sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 50 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art. 59, comma 2, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 142 dell'8 giugno 1990 e dallo Statuto (esclusi il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la legge n. 142/90 e lo Statuto.